

ACCORDO QUADRO

TRA

COMUNE DI MILANO - (C.F. 01199250158), con sede in Milano, Piazza della Scala n. 2, (di seguito anche solo il Comune o l'Amministrazione Comunale) rappresentato dal Direttore Generale *pro tempore*, dott. Christian Malangone, che interviene in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 1736/2022 e della determinazione dirigenziale n. 11218/2022

E

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (C.F. 80012650158 e P.IVA 03064870151), con sede in Milano, Via Festa del Perdono, 7, in persona del Rettore *pro tempore* dell'Università, prof. Elio Franzini;

L'UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI (C.F. 80024610158), con sede in Milano, Via Sarfatti n. 25, in persona del Rettore *pro tempore* dell'Università prof. Francesco Candeloro Billari e del Consigliere Delegato dott. Riccardo Giuseppe Roberto Maria Taranto;

IL POLITECNICO DI MILANO (C.F. 80057930150 e P.IVA 04376620151), con sede in Milano, Piazza Leonardo da Vinci n. 32, in persona del Rettore *pro tempore* dell'Università, prof. Ferruccio Resta;

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA (C.F. 12621570154), con sede in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, in persona della Rettrice *pro tempore* dell'Università, professoressa Giovanna Iannantuoni;

L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE (C.F. 02133120150), con sede in Milano, Largo Gemelli, 1, in persona del Rettore *pro tempore* dell'Università, prof. Franco Anelli;



LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM (C.F. 80071270153),
con sede in Milano, Via Carlo Bo, 1, in persona del Rettore *protempore* dell'Università, prof.
Gian Battista Canova;

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA (C.F. 80094690155), con sede in Milano, Via
Brera, 28, in persona della Presidente *protempore*, dott.ssa Livia Pomodoro;
(Comune di Milano e le Università di seguito indicate, collettivamente, come "Parti").

Premesso che

I. il Comune di Milano promuove la crescita e lo sviluppo della comunità locale, in coerenza con la propria mission istituzionale, sulla base delle linee programmatiche da realizzare nel corso del mandato 2021/2026, approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 90 del 21/10/2021. In particolare, l'Amministrazione comunale ha espresso i traguardi strategici verso i quali intende orientare il ridisegno complessivo della Città, nel medio - lungo termine, articolandoli secondo i seguenti macro-ambiti di sviluppo:

- Milano sempre più semplice - il PGT 2030, Milano a 15 minuti, il decentramento dei servizi e i Municipi, l'azione amministrativa e il rapporto con i cittadini;
- Milano sempre più verde e sostenibile - la sfida alla transizione ambientale;
- Milano sempre più connessa - un nuovo sistema di mobilità potenziato ed integrato, la transizione digitale, la tecnologia per i quartieri;
- Milano sempre più giusta - il welfare, l'educazione, i servizi di prossimità, la casa per tutti, la sicurezza;
- Milano sempre più internazionale - la cultura e il turismo, il grande appuntamento delle olimpiadi invernali Milano - Cortina 2026;

II. il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022- 2024 – approvato unitamente al Bilancio di Previsione 2022-2024 con la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 13 giugno 2022 - in continuità con le strategie perseguite nel precedente mandato



amministrativo, ha articolato e sviluppato le Linee programmatiche sopraindicate, cogliendo le sfide, alcune di livello globale (cambiamento climatico, nuove tecnologie e digitalizzazione, ecc.), poste dalle trasformazioni che stanno investendo il contesto ambientale e territoriale, sociale, culturale, economico e produttivo della Città. Al fine di realizzare le proprie strategie, l'Amministrazione ha previsto la promozione ed attivazione di ogni utile sinergia e collaborazione con soggetti pubblici e privati, operanti sul territorio in ambiti di eccellenza, interessati a vario titolo a partecipare alla crescita ed allo sviluppo della comunità locale;

III. il Comune di Milano annovera le Università e le Istituzioni di Alta Formazione e Cultura (di seguito unitariamente indicate come "le Università") tra i principali partner che possono accompagnarlo ed aiutarlo nella realizzazione delle sue strategie, considerando la formazione e la ricerca un rinnovato fattore di innovazione e sviluppo del sistema sociale, economico e produttivo e riconoscendo alle Università milanesi un ruolo determinante per interpretare e sostenere le trasformazioni in atto;

IV. la Città di Milano vanta infatti un'offerta universitaria completa e multiforme, praticamente globale: umanistica, tecnico-scientifica, economica e manageriale. Le Università milanesi, in tal senso,

- rendono disponibili tutti i possibili percorsi di formazione, anche di secondo livello: master, dottorati, corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione;
- organizzano particolari progetti didattici, corsi di formazione e approfondimento, complementari alla didattica istituzionale e orientati ai settori disciplinari più innovativi;

V. Le Università hanno tra i loro compiti istituzionali l'alta formazione accademica e la ricerca scientifica, a cui si affiancano le attività di "terza missione" con la finalità di diffondere cultura, conoscenze e trasferire i risultati della ricerca al di fuori del contesto accademico, contribuendo alla crescita sociale e all'indirizzo culturale del territorio, nella

prospettiva di assumere un ruolo chiave quale motore economico e culturale per il territorio e propulsore di progresso e innovazione per la comunità locale, promuovendo il dialogo e l'interazione con i cittadini, il sistema economico e le istituzioni pubbliche e private al servizio di un percorso di innovazione della società aperto e sostenibile;

VI. la collaborazione tra il Comune di Milano e le Università milanesi, in precedenza avviata ed attuata con ciascuna Università in relazione alle specifiche esigenze ed opportunità emerse, ha trovato nel corso del mandato amministrativo 2016-2021 una cornice unitaria di riferimento nel Protocollo di Intesa sottoscritto, congiuntamente, con l'Università degli Studi di Milano, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, l'Università Commerciale Luigi Bocconi, il Politecnico, l'Università degli Studi di Milano-Bicocca e la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, in conformità agli indirizzi approvati con la deliberazione della Giunta comunale n. 340 del 3 marzo 2017, per " *l'attuazione di iniziative congiunte finalizzate alla promozione, sviluppo e scambio di know how nell'ambito dei progetti di innovazione e semplificazione compresi nel programma di mandato 2016 – 2021*". In attuazione del Protocollo e dei successivi Accordi Quadro e contratti applicativi sottoscritti da ciascuna Università con le varie Direzioni del Comune di Milano, sono stati realizzati numerosi tirocini, percorsi formativi e stage, nonché progetti in *partnership*;

VII. le Parti riconoscono che, attraverso la definizione di progetti condivisi, finanziati e non, nei quali ricerca, innovazione e formazione beneficino delle sinergie tra Università e Istituzioni, è possibile generare eccellenze per poter rispondere alle nuove sfide e trasformazioni emergenti nel mutato contesto ambientale e territoriale, sociale, culturale, economico e produttivo della Città;

VIII. il Comune di Milano è, pertanto, interessato a proseguire e consolidare la positiva esperienza di *partnership* sperimentata in attuazione del sopracitato Protocollo di intesa, alla luce delle politiche di sviluppo delineate dal nuovo programma di mandato e le Università

confermano il loro interesse e disponibilità alla collaborazione, nella prospettiva di poter assumere un ruolo sempre più rilevante nello sviluppo del sistema culturale, sociale, economico e produttivo, estendendo ulteriormente le proprie attività dagli ambiti della ricerca e formazione verso ambiti di più diretto coinvolgimento ed interazione con la realtà imprenditoriale (innovazione) e la società civile (supporto alla definizione e realizzazione di progetti con forte valenza sociale, in termini di sostenibilità, partecipazione, inclusione e di programmi di cooperazione internazionale ed internazionalizzazione);

IX. le Parti intendono, con la stipula del presente Accordo quadro, disciplinare la collaborazione per l'attuazione, anche tramite enti o organismi dalle medesime partecipati, di iniziative congiunte, finalizzate alla promozione, sviluppo, innovazione ed internazionalizzazione nell'ambito dei progetti previsti dal programma del mandato 2021-2026, mediante lo svolgimento di attività di interesse comune o finalizzate a favorire una migliore qualità dei servizi prestati;

X. con deliberazione della Giunta comunale n. 1736 del 24 novembre 2022 sono state approvate le linee di indirizzo per lo sviluppo della collaborazione e con determinazione n. 11218 del 6 dicembre 2022 del Direttore Generale del Comune di Milano è stato approvato lo schema del presente Accordo quadro.

Tanto premesso, le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1 – Finalità e ambiti strategici della collaborazione.

1.1 Il Comune di Milano e le Università con il presente Accordo quadro intendono disciplinare le modalità della reciproca collaborazione finalizzata, anche tramite enti o organismi dalle medesime partecipati, a (i) l'elaborazione di progetti e interventi mirati, percorsi formativi (tirocini, tesi di laurea, master, dottorati, ecc.) ed iniziative a sostegno della semplificazione, digitalizzazione ed innovazione dei processi interni e dei servizi a cittadini e city users; (ii) lo sviluppo delle competenze e professionalità interne all'Amministrazione

comunale, attraverso lo scambio di conoscenze ed esperienze; il miglioramento dell'attrattività del lavoro pubblico.

1.2 La collaborazione può svilupparsi, in coerenza ed attuazione delle rispettive finalità istituzionali, nei seguenti ambiti strategici, individuati dal Comune di Milano per articolare i traguardi del corrente mandato amministrativo 2021-2026:

- (i) Milano sempre più semplice – il PGT 2030, Milano a 15 minuti, il decentramento dei servizi e i Municipi, l'azione amministrativa e il rapporto con i cittadini;
- (ii) Milano sempre più verde e sostenibile – la sfida alla transizione ambientale;
- (iii) Milano sempre più connessa – un nuovo sistema di mobilità potenziato ed integrato, la transizione digitale, la tecnologia per i quartieri;
- (iv) Milano sempre più giusta – il welfare, l'educazione, i servizi di prossimità, la casa per tutti, la sicurezza;
- (v) Milano sempre più internazionale – la cultura e il turismo, il grande appuntamento delle olimpiadi invernali Milano – Cortina 2026.

Articolo 2 - Oggetto

2.1 Costituiscono oggetto della collaborazione:

- a. Iniziative di didattica, tirocini di formazione, dottorati di ricerca e tesi di laurea, secondo le relative previsioni di legge in materia;
- b. attività di progettazione, organizzazione ed erogazione di percorsi formativi, secondo le relative previsioni di legge in materia;
- c. attività di formazione permanente e MOOC's volti anche alla riqualificazione del personale;
- d. attività di affiancamento e supporto al Comune di Milano per lo sviluppo e l'attuazione di specifici interventi e progetti per la semplificazione, digitalizzazione ed innovazione dei processi interni, dei servizi a cittadini e city users, dello sviluppo economico favorendo modelli di partnership a supporto di tutte le Direzioni dell'Ente.

2.2 Il Comune di Milano dichiara, in particolare, la propria disponibilità a valutare di offrire, secondo le previsioni di legge in materia, il proprio supporto per attività di interesse di ciascuna Università, quali:

- svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea, svolgimento di esercitazioni e progettazione di casi di studio;
- organizzazione di visite e stage didattici indirizzati agli studenti presso i propri spazi;
- organizzazione di eventi, comunque attinenti al mondo della ricerca, dell'*education* e dello sviluppo tecnologico anche in sinergia con altri enti;
- organizzazione di testimonianze, docenze, interventi su argomenti di interesse comune da parte sia di docenti delle Università sia di manager del Comune di Milano.

2.3 Ciascuna Parte, inoltre, si rende disponibile a favorire:

- la collaborazione di propri dipendenti, per lo svolgimento di attività didattiche anche complementari (esercitazioni, ecc.), realizzate dall'altra Parte, nel rispetto della normativa vigente in materia nonché dei rispettivi ordinamenti;
- la possibilità di accesso, a condizioni di reciprocità, per il personale delle Parti, alle biblioteche delle medesime per consultare libri e letteratura ivi disponibili, in conformità con quanto disposto nel successivo articolo 5.

2.4 Il Comune di Milano si riserva di valutare il finanziamento di iniziative volte all'istituzione di borse di studio, assegni di ricerca, contratti di ricerca post-doc, borse di studio per posti di Dottorato e/o posizioni di ricercatore a Tempo Determinato o Tenure Track.

2.5 Le specifiche iniziative, attività e progetti oggetto della collaborazione sono concordate e regolate mediante specifici accordi applicativi - redatti in conformità alle clausole contenute nel presente Accordo e sottoscritti fra il Comune di Milano, tramite le Direzioni/Aree comunali competenti e una o più delle Università aderenti al presente Accordo e/o uno o più

enti o organismi dalle medesime partecipati - nei quali si determineranno l'oggetto, i risultati attesi, le modalità di esecuzione delle attività, la durata, i contributi delle Parti, gli eventuali oneri economici e le relative modalità di erogazione, i referenti/responsabili del progetto per ciascuna Parte, eventuali gruppi di lavoro e quant'altro necessario, utilizzando lo schema di cui all'Allegato sub 1.

2.6 Le Parti riconoscono che le attività che saranno svolte in esecuzione del presente Accordo sono sottoposte ai Regolamenti, alle Procedure e Direttive delle Università sottoscrittrici e del Comune di Milano.

2.7 Resta ovviamente inteso che il presente Accordo non costituisce in capo alle Parti alcuna esclusiva, né obbligo di concludere intese per l'esecuzione di attività o progetti.

Articolo 3 - Oneri.

3.1 Le Parti riconoscono che le attività di collaborazione previste nel presente Accordo rientrano nei rispettivi obiettivi strategici, in coerenza con le funzioni istituzionali di ciascuna e sono svolte nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3.2 Dalla stipula del presente Accordo e degli accordi applicativi non discende, pertanto, a carico delle Parti, alcun onere economico per le iniziative, gli interventi e i progetti da sviluppare, salvo quanto previsto all'art. 2.4 e salvo il caso di mero rimborso di eventuali spese sostenute e ragionevolmente documentate (ad esempio per interventi che richiedono l'utilizzo o l'avvalimento di infrastrutture e/o piattaforme tecnologiche), nella misura e secondo le modalità e i termini da stabilirsi negli accordi applicativi, previa autorizzazione della correlata spesa da parte dell'organo competente.

3.3 Su richiesta dell'Amministrazione Comunale, ciascuna Università potrà svolgere specifiche attività di supporto, assistenza e consulenza per lo sviluppo e l'attuazione di specifici progetti e interventi. In tal caso, l'affidamento e le correlate spese a carico

dell'Amministrazione Comunale dovranno essere autorizzati nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti e tutela della concorrenza e contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti e delle risorse finanziarie disponibili.

3.4 Laddove le Parti aderiscano a iniziative regolate da specifici Bandi (Europei, Nazionali, Regionali e Internazionali), la regolamentazione contenuta nel presente Accordo è da intendersi vincolante tra le stesse con riguardo alle disposizioni compatibili con il Bando partecipato. Nel caso di disposizioni non coerenti o di coerenza dubbia, il Comitato di cui al successivo art. 4 esprimerà il suo parere per le conseguenti determinazioni delle Parti.

3.5 Per l'esecuzione delle attività e/o progetti possono essere utilizzati, nei limiti della relativa disponibilità e tenuto conto primariamente delle attività proprie delle Parti contraenti stesse, le attrezzature, gli impianti, le infrastrutture e le competenze di ciascuna Università e/o del Comune di Milano, secondo i dettagli e le condizioni concordate di volta in volta nei singoli accordi applicativi.

Articolo 4 - Comitato di coordinamento e monitoraggio.

4.1 E' istituito un Comitato di coordinamento e monitoraggio, quale organismo paritetico composto dal Direttore Generale del Comune di Milano o da un suo delegato e da un membro individuato da ciascuna Università.

4.2 Il Comitato, che rimane in carica per tutto il periodo di vigenza del presente Accordo e si riunisce almeno due volte all'anno, svolge i seguenti compiti:

- definisce gli ambiti di dettaglio della collaborazione e pianifica le attività, progetti e iniziative congiunte;
- valuta e promuove presso i competenti organi delle Parti la partecipazione congiunta a bandi/avvisi nazionali, europei ed internazionali;
- monitora l'andamento delle attività svolte e valuta a consuntivo i risultati conseguiti, anche al fine di adottare opportuni adeguamenti e correttivi nelle modalità di svolgimento della



collaborazione a partire dai successivi, ulteriori interventi da realizzare nel corso della validità dell'Accordo Quadro;

- definisce eventuali eventi tematici di interesse comune, anche a livello internazionale;
- valuta e condivide le iniziative di comunicazione e pubblicizzazione dei rispettivi brand nell'ambito della collaborazione;
- definisce criteri generali per la regolazione degli obblighi reciproci delle Parti in relazione alle informazioni confidenziali;
- valuta e propone ai competenti organi delle Parti eventuali modifiche all'Accordo Quadro;
- condivide eventuali nuove adesioni all'Accordo Quadro;
- effettua il tentativo di definizione amichevole di eventuali controversie, così come previsto all'art. 14.

4.3 Ciascuna Parte sopporta i costi e le spese per l'attività dei propri membri nel Comitato.

Articolo 5 - Sicurezza e Tematiche Ambientali.

5.1 Qualora si rendesse necessario, ciascuna Parte potrà consentire al personale dell'altra Parte incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, impianti e infrastrutture, nel rispetto della propria normativa interna.

5.2 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo Quadro, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo Quadro, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di



lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

5.3 Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

5.4 Il personale di ciascuna Parte, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

5.5 Le Parti si impegnano a garantire il rispetto delle normative volte alla prevenzione del contagio da Covid-19.

Articolo 6 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale.

6.1 Tutte le conoscenze, know-how e/o beni coperti da diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di ciascuna Parte, preesistenti alla stipula del presente accordo, restano della Parte proprietaria e l'eventuale messa a disposizione di tali conoscenze per la realizzazione di Contratti non deve essere interpretata come una licenza alla parte non proprietaria di tali beni.

6.2 Agli effetti del presente Accordo con il termine "Risultato/i dei Contratti" o "Risultato/i " si indica il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche (in via esemplificativa e non esaustiva, il software, le invenzioni, le opere ed il know-how e ogni altro documento, nota,



dato, relazione, elaborato, disegno, progetto, prototipo fisico, campione, specifica tecnica, database, rapporto, corrispondenza, anche in formato elettronico) che, ottenuto in esecuzione dei Contratti e/o dell' Accordo, sia tutelabile o meno come privativa industriale.

6.3 La titolarità di qualunque Risultato, derivante dall'esecuzione degli accordi applicativi del presente Accordo, è condivisa tra Comune di Milano e la/le Università in ragione paritaria, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna Parte prestato al conseguimento del Risultato. Ove una delle parti avesse interesse a depositare il brevetto rispetto a uno o più Risultati, la stessa ne darà specifica informazione all'altra parte in sede di Comitato di coordinamento e monitoraggio. Qualora la parte ricevente l'informazione non abbia, dal canto suo, interesse a concorrere al deposito del brevetto, la stessa si renderà disponibile a rinunciare alla contitolarità del diritto, a fronte del riconoscimento della licenza d'uso gratuito, perpetua, non esclusiva e non trasferibile, del Risultato per i propri fini istituzionali, non commerciali.

6.4 Le Parti stabiliscono che l'eventuale brevettazione dei Risultati, ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno conseguite in comune, saranno oggetto di separato accordo tra le Parti. Le Parti concorderanno altresì, tramite successivi accordi, l'uso e lo sfruttamento dei Risultati e/o delle creazioni intellettuali giuridicamente protette, compreso l'eventuale trasferimento delle rispettive quote di titolarità. Rimane inteso che nessuna delle Parti potrà sfruttare per fini commerciali alcun Risultato, senza detto accordo con l'altra Parte.

6.5 Ciascuna Università dichiara e garantisce che, per quanto ragionevolmente sia dato sapere, i Risultati di Ricerca non utilizzano informazioni confidenziali ricevute da terze parti. Il gruppo di ricerca si impegna a garantire che si asterrà dall'indirizzare attività e

progetti su soluzioni applicative protette da brevetti di terzi e da ogni altra forma di privativa industriale, di cui il gruppo medesimo sia a conoscenza.

6.6 Per quanto non espressamente disciplinato nel presente accordo, si rimanda interamente a quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia e, nello specifico, alla disciplina di cui al Codice della Proprietà Industriale, entrato in vigore con D. Lgs. n. 30/2005.

Articolo 7 - Utilizzazione scientifica e divulgazione dei Risultati.

7.1 Le Parti, dandosi reciprocamente atto che i dati e le informazioni rese disponibili in attuazione del presente Accordo, costituiscono materiale didattico, scientifico e formativo, concordano che i Risultati dei progetti realizzati potranno essere divulgati solo a conclusione dei medesimi. A tal fine le Parti potranno concordare negli accordi applicativi, con il parere favorevole del Comitato, i termini e le modalità di comunicazione delle attività realizzate congiuntamente, anche attraverso l'organizzazione di eventi specifici.

7.2 Ciascuna Parte avrà inoltre la facoltà di pubblicare sui rispettivi siti notizie riguardanti gli accordi applicativi del presente Accordo, previa approvazione della comunicazione da parte dei rispettivi uffici stampa. L'oggetto della comunicazione dovrà comunque essere limitato alla mera descrizione delle attività e del gruppo di lavoro coinvolto.

Articolo 8 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti.

8.1 La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

8.2 Le Parti si rendono disponibili a rendere nota, sul proprio sito istituzionale, la partnership oggetto del presente Accordo, secondo un testo concordato precedentemente.

Articolo 9 - Riservatezza.

9.1 Fatte salve le disposizioni di cui ai precedenti commi, le Parti potranno, in sede di stipula degli accordi applicativi, individuare ambiti e/o porzioni di dati ed informazioni di natura



confidenziale (le “Informazioni Confidenziali”) e disciplinare, in relazione alle stesse, i reciproci obblighi secondo i criteri generali definiti dal Comitato di coordinamento e monitoraggio.

9.2 Le Parti concordano sin d'ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore all'onere economico eventualmente previsto dallo specifico accordo applicativo in conformità a quanto previsto dal precedente art. 3, salvo il caso di dolo o colpa grave.

9.3 Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo, rimarranno in vigore per cinque anni dalla scadenza del presente Accordo Quadro.

Articolo 10 - Rispetto del Codice Etico/Comportamento e del Codice Anticorruzione.

10.1 Ciascuna Parte dichiara di aver preso piena e completa visione dei rispettivi Codici Etico/Comportamento e del Piano Anticorruzione adottato da ciascuna delle Parti ai sensi del D. Lgs. 190/2012, così come rispettivamente pubblicati sul sito internet www.comune.milano.it e sul sito internet di ciascuna Università.

10.2 Le Parti si impegnano, per tutta la durata del presente Accordo e per tutte le attività ad esso comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei documenti sopra menzionati, a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione dell'Accordo medesimo, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme e che non risulti in ogni caso lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui ciascuna Università ed il Comune di Milano si riconoscono e che applicano nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con terzi.

10.3 Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività comunque riferibili all'esecuzione del presente Accordo, una Parte e/o propri dipendenti e/o collaboratori etc. pongano in essere



comportamenti illeciti in violazione dei suddetti Codici e dei Piani Anticorruzione, l'altra Parte ha la facoltà di risolvere l'Accordo, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Articolo 11 - Trattamento dei dati.

11.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo Quadro e ai relativi accordi applicativi, unicamente per le finalità connesse alla loro esecuzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

11.2 Per il Comune di Milano, il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Milano con sede in Piazza della Scala n. 2, Milano, e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile all'indirizzo e-mail dpo@Comune.Milano.it.

11.3 Per UNIMI il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Milano, con sede in via Festa del Perdono n. 7, Milano, nella persona del Rettore *pro tempore* e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile all'indirizzo e-mail dpo@unimi.it

11.4 Per l'Università Commerciale Luigi Bocconi il titolare del trattamento dei dati è l'Università medesima, con sede in Via Sarfatti, n. 25, Milano, nella persona del Rettore *pro tempore* e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile all'indirizzo e-mail dpo@unibocconi.it.

11.5 Per il Politecnico di Milano il titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Milano, con sede in Piazza Leonardo da Vinci n. 32, Milano, nella persona del Direttore Generale su delega del Rettore *pro tempore*. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile all'indirizzo e-mail privacy@polimi.it.



11.6 Per l'Università degli Studi Milano – Bicocca il titolare del trattamento dei dati è l'Università medesima, con sede in Piazza dell'Ateneo n. 1, Milano, nella persona del Rettore pro tempore e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile all'indirizzo e-mail rpd@unimib.it

11.7 Per l'Università Cattolica del Sacro Cuore il titolare del trattamento dei dati è l'Università medesima, con sede in Largo Agostino Gemelli n. 1, Milano e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile all'indirizzo e-mail dpo@unicatt.it

11.8 Per la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, con sede in Via Carlo Bo n. 1, Milano, il titolare del trattamento dei dati è l'Università medesima, nella persona del Direttore Generale *pro tempore* e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile all'indirizzo e-mail dpo.iulm@dpoprofessionalservice.it.

11.9 Per l'Accademia di Belle Arti di Brera, con sede in Milano, Via Brera, 28, il titolare del trattamento dei dati è l'Accademia medesima, nella persona della Presidente *pro tempore* e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile all'indirizzo e-mail dpo@pec.accademiadibrera.milano.it.

11.10 Negli specifici accordi applicativi le Parti individuano e disciplinano i reciproci ruoli ed impegni in relazione agli eventuali trattamenti dei dati.

Articolo 12- Divieto di cessione e avvalimento di terzi.

12.1 Nessuna Parte potrà, senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti, cedere o trasferire a terzi i diritti e/o le obbligazioni di cui al presente Accordo o agli accordi applicativi.

12.2 Previo assenso scritto di Comune di Milano, ciascuna Università potrà avvalersi di terzi nell'esecuzione delle attività e/o progetti a condizione che questi sottoscrivano con l'Università un Accordo conforme alle previsioni contenute nel presente Accordo e nei relativi accordi applicativi.



Articolo 13 - Durata e recesso.

13.1 Dopo la sottoscrizione da parte del Comune di Milano, il presente Accordo entra in vigore, per ciascuna Università, dalla data della relativa sottoscrizione, rimane aperto tramite appositi accordi alla adesione successiva di altre Università o Istituti e scade per tutti i sottoscrittori alla scadenza dell'attuale mandato amministrativo.

13.2 La Durata degli accordi applicativi non può superare, di norma, la durata del presente accordo quadro, salvo specifiche ragioni attinenti alla natura e tipologia degli interventi/progetti da realizzare in collaborazione, da indicare espressamente nei provvedimenti autorizzativi.

13.3 Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento con un preavviso di sessanta (60) giorni.

13.4 Il recesso o l'eventuale anticipata cessazione o risoluzione del presente Accordo non avranno effetto sugli accordi applicativi in corso, salvo espresso contrario accordo delle Parti interessate.

Articolo 14- Controversie.

14.1 In caso di controversia derivante, o relativa all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e/o risoluzione/recesso dell'Accordo o degli accordi applicativi, il Comitato di coordinamento e monitoraggio, su richiesta di una delle Parti ed entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla medesima, effettua il tentativo di composizione amichevole della controversia e redige relativo verbale.

14.2 Nel caso in cui l'accordo amichevole fra le Parti non sia raggiungibile, qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione/recesso del presente Accordo Quadro sarà devoluta alla cognizione del Foro di Milano.

Articolo 15 - Registrazione e Bollo.



15.1 Il presente Accordo, soggetto all'imposta di bollo, che verrà assolta in egual misura ed in modo virtuale dalle Università, sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.

Articolo 16 - Completezza delle pattuizioni contrattuali.

16.1 Il presente Accordo descrive l'accordo complessivo tra le Parti in riferimento all'oggetto come esplicitato all'art. 2, anche con riguardo a tutti i precedenti accordi, intese, comunicazioni, rappresentazioni e premesse, sia orali sia scritti intercorsi tra i rappresentanti delle Parti, purché attinenti al medesimo oggetto.

Articolo 17- Legge applicabile.

17.1 Per tutto quanto non espressamente indicato, il presente Accordo è regolato dalla Legge italiana.

Articolo 18- Punti di Contatto.

18.1 Qualsiasi comunicazione ufficiale tra le Parti relativa al presente Accordo dovrà essere fatta per iscritto utilizzando la posta elettronica certificata o, in alternativa, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e dovrà essere indirizzata come segue:

se Università degli Studi di Milano: Att.ne Magnifico Rettore – Via Festa del Perdono n. 7 – 20122 Milano. *unimi@postecert.it; rettore@unimi.it;*

se Università Commerciale Luigi Bocconi: Att.ne prof. Francesco Candeloro Billari, Via Sarfatti n. 25, 20136 Milano. *email rettore@unibocconi.it; pec bocconi@unibocconi.legalmail.it;*

se Politecnico di Milano: Att.ne: Dott. Federico Colombo - Dirigente dell'Area Ricerca, Innovazione e Rapporti con le Imprese – ARES - Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano. *pecateneo@cert.polimi.it;*

se Università degli Studi Milano Bicocca: Dott.ssa Elena La Torre, Dirigente della Formazione e dei Servizi agli Studenti, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, 20126 Milano. *elena.latorre@unimib.it, PEC ateneo.bicocca@pec.unimib.it.*

se Università Cattolica del Sacro Cuore: Dott. Mario Gatti, Direttore di Sede di Milano, Largo Gemelli, 1, 20123 Milano. *direzione.sede-mi@pec.ucsc.it;*

se Libera Università di Lingue e comunicazione IULM: Dott. Vittorio Rizzoli, Dirigente dell'Area Ricerca, Via Carlo Bo, n. 1, 20143 Milano. *segreteria.rettorato@pec.iulm.it;*

se Accademia di Belle Arti di Brera: Direttore Prof. Giovanni Iovane, via Brera n. 28, 20121 Milano. *segreteria.direzione@accademiadibrera.milano.it; accademia@pec.accademiadibrera.milano.it;*

se Comune di Milano: Direttore Generale, dott. Christian Malangone, Piazza della Scala n. 2, 20121 Milano. *DirezioneGenerale@postacert.comune.milano.it,*

salvo che non venga comunicato un diverso indirizzo, nel qual caso la comunicazione dovrà essere inviata al nuovo indirizzo comunicato. La comunicazione si intenderà effettuata alla data della ricezione.

Articolo 19 – Firma Digitale

Il presente Accordo Quadro è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti.

Per il Comune di Milano - dott. Christian Malangone

Per l'Università degli Studi di Milano- prof. Elio Franzini

Per l'Università Commerciale Luigi Bocconi

prof. Francesco Calderolo Billari

dott. Riccardo Giuseppe Roberto Maria Taranto

Per il Politecnico di Milano –prof. Ferruccio Resta

Per l'Università degli Studi Milano Bicocca - professoressa Giovanna Iannantuoni

Per l'Università Cattolica del Sacro Cuore: prof. Franco Anelli

Per l'Accademia di Belle Arti di Brera dott.ssa Livia Pomodoro



ALLEGATO 1

Nota: il presente allegato costituisce uno schema di massima di accordo applicativo che, ferme restando le previsioni dell'Accordo Quadro, potrà essere adeguato e implementato in relazione alla specifica normativa che disciplina l'attività oggetto dell'accordo stesso.

ACCORDO/CONTRATTO APPLICATIVO

Tra

Comune di Milano..., xxxxx in persona di (di seguito "Comune di Milano")

e

L'Università [●] oppure Il [●] - Dipartimento di [●]. (c.f. e P. IVA...), con sede in [●] Milano, (in seguito indicato come [●]), rappresentato dal Rettore/Direttore del Dipartimento di [●] Prof. [●] autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi

(Comune di Milano e il [●] di seguito indicate, individualmente, anche come "Parte" e collettivamente, come "Parti")

Premesso che

- In data... il Comune di Milano e [●] hanno sottoscritto l'"Accordo Quadro [●]" (di seguito anche "Accordo") contenente termini e condizioni generali per lo svolgimento, tra l'altro, di attività di ricerca, didattica e sviluppo progettuale nell'ambito delle tematiche ivi identificate;
- quanto stabilito nell'Accordo, da intendersi qui integralmente richiamato, è parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- l'attività che le Parti intendono ora disciplinare in modo dettagliato rientra nella fattispecie prevista all'articolo 2.1 lett. ...) dell'Accordo,

si conviene e si stipula quanto segue

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art.1 - OGGETTO DELL'ATTIVITÀ.

Costituisce oggetto del presente contratto la realizzazione della seguente attività (di seguito Attività): *(INDICARE E DETTAGLIARE L'ATTIVITA TRA QUELLE INDICATE ALL'ART. 2 DELL'ACCORDO)*

a. Iniziative di didattica, tirocini di formazione, dottorati di ricerca e tesi di laurea, secondo le relative previsioni di legge in materia;

b. attività di progettazione, organizzazione ed erogazione di percorsi formativi, secondo le relative previsioni di legge in materia;

c. attività di formazione permanente e MOOC's volti anche alla riqualificazione del personale;

d. attività di affiancamento e supporto al Comune di Milano per lo sviluppo e l'attuazione di specifici interventi e progetti per la semplificazione, digitalizzazione ed innovazione dei processi interni e dei servizi a cittadini e city users, dello sviluppo economico favorendo modelli di partnership a supporto di tutte le Direzioni dell'Ente,

secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico al presente atto quale parte integrante e sostanziale (di seguito Allegato "A").

Nel corso dello svolgimento dell'Attività, in relazione all'evoluzione della stessa, potranno essere concordate tra i Responsabile/Referente di cui all'art. 2, aggiornamenti alla pianificazione concordata, sempre nei limiti dell'Attività in argomento.

Art.2 - RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' PER IL [●] E REFERENTE PER IL COMUNE DI MILANO.

Il [●] designa come Responsabile dell'Attività il Prof. Il Comune di Milano indica quale Referente per i rapporti con il [●] inerenti il presente contratto il

Art. 3 – DURATA.



Il presente accordo/contratto entra in vigore ed è efficace tra le Parti dalla data di sottoscrizione e fino al, salvo il caso in cui le Parti concordino per iscritto di estendere la durata dell'accordo/contratto medesimo.

Nota: ai sensi dell'art. 13.2 dell'Accordo, la durata degli accordi applicativi non può superare, di norma, la durata dell'Accordo quadro (scadenza corrente mandato amministrativo), salvo specifiche ragioni attinenti alla natura e tipologia degli interventi/progetti da realizzare in collaborazione, da indicare espressamente nei provvedimenti autorizzativi.

Art. 4- ONERI ECONOMICI (ove previsto)

[opzione a) Per l'esecuzione delle Attività oggetto del presente accordo/contratto, non è previsto a favore del [●] alcun corrispettivo o rimborso spese.

[opzione b) Per l'esecuzione delle Attività oggetto del presente accordo/contratto, non è previsto a favore del [●] alcun corrispettivo, salvo il rimborso delle spese sostenute (ad esempio per l'utilizzo delle infrastrutture e/o tecnologie), che il Comune di Milano riconoscerà al [●] fino ad un importo massimo complessivo pari a €. [●]. Dette spese dovranno essere documentate e rendicontate.

[opzione c) In caso di affidamento di attività servizi a fronte di corrispettivo (punto. 2.1 lett. d) e punto 3.3 dell'Accordo quadro).

Per l'esecuzione delle Attività il Comune di Milano riconoscerà al [●] un corrispettivo fisso ed invariabile di Euro xxxxxxxx,00 (xxxxxxxx/00), oltre IVA in base all'aliquota in vigore.

Tale somma è comprensiva di ogni onere e/o spesa sostenuta dal [●] in esecuzione del presente accordo/contratto.

Qualora nelle Attività siano concordati finanziamenti di specifici Dottorati, Ricercatori a tempo determinato o Tenure Track, assegnisti di ricerca, contratti di ricerca post-doc e

borsisti in genere, la somma pari a Euro xxxxx a copertura completa delle sole attività sopramenzionate sarà versata in coerenza con la normativa vigente.

Art. 5 FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO. (Nel caso siano previsti oneri economici)

La somma concordata all'art.4 sarà liquidata dal Comune di Milano come segue:

in un'unica soluzione al completamento delle Attività convenute, previa consegna di relazione finale sulle attività e sui relativi Risultati.

oppure, in alternativa,

- Euro xxxxxxx,00 (xxxxxxx/00) oltre all' IVA (se dovuta), a titolo di acconto, al raggiungimento del 50% delle Attività oggetto del presente contratto attuativo;
- Euro xxxxxxx ,00 (xxxxxxx/00), oltre all' IVA (se dovuta), al completamento delle Attività in corso, eventualmente supportato da un rapporto finale delle attività e dei relativi Risultati.

Le somme suddette saranno versate da Comune di Milano al [●] a mezzo bonifico bancario a "[●] di Milano" sul Conto Corrente n....., IBAN....., presso Banca.....

Il pagamento delle somme stabilite avverrà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura fiscalmente in regola o della documentazione di rendicontazione.

L'Università/Dipartimento si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni (ove occorra).

Art. 6 - IMPEGNI DEL [●]

[●] dovrà eseguire le Attività in conformità a quanto previsto nell'Allegato A. Il [●] si impegna a consegnare a Comune di Milano i Rapporti di ricerca / di didattica, previsti dall'Allegato A, contenenti i risultati ottenuti dall'esecuzione delle Attività. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di ciascun Rapporto, il Comune di Milano dovrà comunicare al [●]



l'accettazione. In ogni caso, decorsi detti 30 (trenta) giorni senza che vi sia contestazione del Rapporto tecnico intermedio/finale, gli stessi si intenderanno tacitamente accettati.

Le Parti stabiliscono altresì che il [●], in caso di difformità degli esiti rispetto a quanto stabilito nell'Allegato A, si impegna, senza ulteriori oneri a carico del Comune di Milano, ad operare opportuni interventi di adeguamento ai criteri dedotti nel predetto allegato nei 90 (novanta) gg. decorrenti da eventuali contestazioni operate dal Comune di Milano nel periodo riservato all'accettazione degli esiti delle attività di cui al presente articolo.

Art. 7 TITOLARITA' DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE.

Per quanto attiene alla disciplina in materia di titolarità dei diritti di proprietà intellettuale le Parti richiamano quanto tra loro statuito in sede di Accordo quadro e in particolare all'art. 6 del medesimo.

Art. 8 RISERVATEZZA.

Per quanto attiene alla disciplina in materia di riservatezza le Parti richiamano quanto tra loro statuito in sede di Accordo e in particolare all'art. 9 del medesimo.

Art. 9 SICUREZZA E TEMATICHE AMBIENTALI.

[Da integrare eventualmente per attività specifiche]

Per quanto attiene alla disciplina in materia di sicurezza e tematiche ambientali le Parti richiamano quanto tra loro statuito in sede di Accordo e in particolare all'art. 5 del medesimo.

Art. 10 TRATTAMENTO DEI DATI.

Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 11 dell'Accordo, nell'ambito dello svolgimento delle attività previste nell'oggetto del presente accordo applicativo, *(IN ALTERNATIVA IN BASE ALLA PROGETTUALITÀ DEFINITA)*

CASO A) [●] [●] agiranno in qualità di autonomi titolari dei dati,

CASO B) [●] provvederà a nominare [●] quale responsabile del trattamento dei dati personali, mediante specifico atto allegato al presente

CASO C) [●] [●] agiranno in qualità di contitolari dei dati, regolando tale rapporto mediante specifico atto allegato al presente.

Art. 11 RECESSO.

È facoltà del Comune di Milano e del [●] recedere dal presente contratto in ogni momento ed a qualsiasi stato d'avanzamento delle Attività con un preavviso di 30 (trenta) giorni notificato a mezzo PEC.

Nel caso sia previsto ai sensi dell'art. 4 il rimborso di eventuali spese, ciascuna Parte è tenuta a rimborsare esclusivamente le spese già sostenute dall'altra e documentate.

Nel caso sia previsto ai sensi dell'art. 4 un corrispettivo, fermo restando l'irripetibilità delle somme già versate al momento del recesso, in relazione alle Attività effettuate regolarmente, anche se non ultimate, saranno esclusivamente rimborsate le spese già sostenute e documentate fino alla data dell'intimato recesso.

Nel caso sia previsto il finanziamento di ricercatori a tempo determinato o Tenure Track, di borse di studio in genere, di borse di dottorato, di assegni di ricerca, di contratti di ricerca post-doc, l'importo convenuto ai sensi dell'art. 4 dovrà essere erogato per intero in ogni caso.

Restano ferme in caso di recesso, nonché in caso di risoluzione le disposizioni in materia di proprietà intellettuale.

Art. 12 ONERI FISCALI.

L'imposta di bollo derivante dal presente contratto è a carico del [●]. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 26/04/1986 n. 131.

Art. 13 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI.

Le Parti stabiliscono che ogni comunicazione scritta che dovesse rendersi necessaria o solamente opportuna in relazione all'esecuzione, risoluzione, recesso del presente contratto dovrà essere indirizzata ai seguenti destinatari:

per Comune di Milano: Att.ne dirigente xxx, sede..., tel. ...mail pec...,

Per [●]: Att.ne Direttore del Dipartimento e/o Responsabile Gestionale, sede..., tel. ..., mail
pec...

Qualsiasi eventuale variazione che dovesse riguardare i nominativi dei destinatari e loro
rispettivi contatti, dovrà essere comunicata tempestivamente all'altra Parte.

Art. 14 RINVIO.

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo/contratto, questo sarà
disciplinato dall'Accordo stipulato tra le Parti e citato in premessa.

Art. 15 FIRMA DIGITALE.

Il presente accordi/contratto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e
apposizione di firma digitale delle Parti.

Comune di Milano

[●] Rettore/Direttore

ALLEGATO A

(ALLEGATO TECNICO ALL' ACCORDO/CONTRATTO DI DIDATTICA/ RICERCA/TERZA MISSIONE)

Deve obbligatoriamente contenere

- i. Descrizione analitica delle finalità del progetto;
- ii. Descrizione analitica delle attività da svolgere;
- iii. Indicazione della composizione del gruppo di lavoro (i.e.: nominativi partecipanti
laddove applicabile e numero dei partecipanti);
- iv. Descrizione analitica delle modalità attuative del progetto/attività;
- v. Tempistica dettagliata del progetto/attività, con eventuale indicazioni di fasi intermedie.